Associazione Sportiva Dilettantistica GRUPPO SPORTIVO "SAN PAOLO APOSTOLO"

c/o Parrocchia "San Paolo Apostolo" Via Besta 1 - 07100 Sassari

Statuto

Art. 1 Denominazione e sede.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata GRUPPO SPORTIVO SAN PAOLO APO-STOLO, costituita con scrittura privata del 26.6.1986, avente sede in Sassari via Besta, n. 1 presso la Chiesa Parrocchia di San Paolo Apostolo, con il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti quello vigente, registrato in data 14.11.2007 con il n. 6936.

I colori sociali dell'Associazione sportiva sono *giallo e blu* e il sigillo è rappresentato da una *spada* su un libro su uno sfondo costituito da una bandiera sventolante con i colori sociali.

Art 2 Finalità e Scopi

L'Associazione è un ente di volontariato aperto al contributo dei volontari e del volontariato organizzato oltre che delle istituzioni, è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva e associativa; è ente caratterizzato dalla democraticità, dall'elettività degli organi e dalla gratuità delle cariche associative: in particolare i soci che fanno parte di organi rappresentativi della associazione non potranno ricevere per ciò solo alcun compenso economico comunque definito. L'associazione raggiunge gli scopi sociali attraverso l'attività realizzata dalle persone che ricoprono le cariche sociali oppure avvalendosi della collaborazione di esterni, quali professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi; potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

L'associazione può stipulare contratti, contrarre mutui e accettare donazioni previa delibera del Consiglio Direttivo. Oltre al conferimento ordinario, i soci possono prestare alla associazione denaro e beni o effettuare in suo favore servizi, gratuitamente o dietro compenso, purché ciò sia consentito dalla legge, vantaggioso per l'associazione e deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione promuove lo sport come strumento di maturazione personale e di impiego sociale, aderisce al Centro Sportivo Italiano, del quale rispetta lo Statuto e i Regolamenti, può praticare le discipline sportive e le attività sportive dallo stesso proposte ed organizzate.

L'Associazione può anche affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del Coni, delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.

Riconoscendo lo sport come strumento di crescita della personalità di chi lo pratica, l'associazione ha lo scopo di consentire la pratica e la divulgazione dell'attività sportiva in particolare tra i bambini, gli adolescenti e i giovani; di istituire corsi interni di formazione e di addestramento; di realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e contribuire, cosi, alla loro formazione psico-fisica, sociale e culturale. A tal fine l'Associazione potrà svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport; potrà estendere il proprio interesse a tutte quelle discipline sportive e non che saranno ritenute utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3 Durata

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 Soci

All'associazione possono aderire tutti i cittadini e gli stranieri di ambo i sessi. In caso di socio minorenne, quest'ultimo è rappresentato nei rapporti sociali da chi esercita la potestà genitoriale. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 5 Assunzione e cessazione della qualità di socio

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del legale rappresentante dell'associazione o di altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, comunicata all'interessato è seguita dall'iscrizione a libro soci e dal pagamento della quota sociale; essa da diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

- Secondo i regolamenti in essere, tutti i soci hanno eguali diritti e in particolare possono:
- 1. frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- 2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori sociali;
- 3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- 4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- 5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
- 6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- 7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
- 8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale e dei bilanci.
- I soci sono tenuti:

- 1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- 2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;
- 3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

II socio cessa di far parte dell'associazione per dimissioni o per morte e la carica non e' trasmissibile all'erede;

II socio può essere dichiarato decaduto dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo:

- a. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- b. per grave inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- c. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze, quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associa-zione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- d. per assenza ingiustificata per oltre tre sedute della assemblea dei soci;
- e. per radiazione;

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica, previo avviso e audizione dell'interessato che voglia rappresentare le proprie ragioni, il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- a. avvertimento;
- b. ammonizione;
- c. diffida;
- d. sospensione a tempo limitato;
- e. radiazione.

Entro 15 giorni dalla sua assunzione, la delibera è appellabile dall'interessato alla Assemblea dei soci con richiesta scritta presentata presso la segreteria e indirizzata al Presidente; la richiesta con la data di ricezione dovrà essere sottoscritta dal Presidente o da un addetto alla segreteria.

I soci si distinguono in fondatori e ordinari: i fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, i soci Ordinari sono tutti gli altri soci.

Art. 6 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Art. 7 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Il numero massimo di soci è stabilito in 30 e quello minimo da un numero di soci pari a quello che compone il Consiglio Direttivo aumentato di tre. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci oltre se stesso nell'ambito della stessa assemblea.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono convocate con almeno 5 giorni di preavviso con comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma e contestuale inserimento nel sitoweb ufficiale dell'associazione. Oltre all'ordine del giorno dell'Assemblea, l'avviso dovrà riportare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Su richiesta scritta dell'interessato valida sino a revoca scritta ed esplicita, l'avviso potrà essere effettuato anche esclusivamente con messaggio telefonico (sms) alla utenza indicata dallo stesso interessato: in tal caso l'ordine del giorno potrà essere omesso o solamente riassunto.

La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

Art. 8 Assemblea Ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. L'Assemblea ordinaria delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Può essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno 1/3 dei soci.

Art. 9 Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci entro 20 giorni dalla data in cui viene chiesta

Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria:

- Approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
- Approvare il regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
- Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 21.
- Provvedere sull'eventuale appello sulla decadenza di un socio deliberata dal Consiglio Direttivo a norma dell'art.5
- Eleggere il Consiglio Direttivo decidendo sul numero dei componenti

Art. 10 Validità Assembleare

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o, se richiesto da un terzo dei presenti anche per delega, a scrutinio segreto.

Alla votazione possono partecipare tutti i soci.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o per acclamazione. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei verbali.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto anche per acclamazione dalla assemblea straordinaria dei soci che stabilisce previamente il numero dei componenti. Nella elezione ogni socio può indicare tre nominativi. Sono eletti i soci che hanno riportato più voti fino alla copertura dei posti prestabiliti. In caso di parità rilevante per l'assegnazione dell'ultimo o degli ultimi posti, si procederà a ballottaggio tra tutti i soci che hanno riportato un numero uguale di preferenze. Ciascun elettore potrà indicare un solo nominativo. Risulterà vincitore chi avrà raggiunto il numero maggiore di preferenza fino alla copertura dei posti in lizza.

Il Consiglio Direttivo esprime la volontà della associazione.

I suoi componenti possono provvedere per conto della associazione a realizzare in via diretta le attività della stessa associazione, eventualmente dietro rimborso stabilito da apposita delibera dello stesso consiglio: a tal fine può essere predisposta una suddivisione dei compiti sociali e ordinari nonché di quelli che, pur non assolvendo alle predette attività primarie dell'associazione, sono ritenuti comunque utili per la associazione stessa, con delega ai singoli consiglieri per il loro rispettivo assolvimento e senza che ciò possa in alcun modo determinare la trasformazione dell'incarico in un rapporto di lavoro o altro.

Il Consiglio Direttivo è composto dal presidente e da un numero di componenti compreso tra 4 e 14 eletti fra i soci. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

La carica di consigliere componente del Consiglio Direttivo è gratuita e non da titolo per se stessa ad alcun compenso economico o equipollente. Tuttavia, se dall'assolvimento dell'incarico derivano spese, queste potranno essere rimborsare dietro apposita rendicontazione e approvazione del Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 12 Compiti del Consiglio Direttivo

II Consiglio elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.

- 1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci respinte dal Presidente o da un suo delegato;
 - b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci:
 - d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative;
 - f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea;
 - g) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;

- h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Salvo quanto stabilito all'articolo precedente, non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- i) adottare i provvedimenti di radiazione;
- j) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;
- k) attuare le finalità previste dallo statuto;
- 1) ratificare le decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- m) svolgere tutte le attività comunque riconducibili alla gestione della associazione secondo i criteri elencati nel presente statuto o nella normativa di settore.

Art. 13 Convocazione del Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

La prima riunione e' indetta dal Presidente della Assemblea dei soci che ha provveduto alla elezione del Consiglio Direttivo. Nella prima riunione è eletto il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Art. 14 Dimissioni

Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio potrà provvedere alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti secondo la graduatoria della elezione. In carenza di tale condizione, si potrà procedere a nuova elezione da parte della Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata. I nuovi consiglieri decadranno dalla carica contemporaneamente agli altri consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa debba operare con un numero inferiore a 5 componenti compreso il Presidente.

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'Assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico. In caso di dimissioni del Presidente raccolte a verbale o presentate per iscritto, se ratificate dal Consiglio, il Consiglio Direttivo è retto dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal consigliere che ha ottenuto più voti e in caso di parità dal più anziano di età che convoca il consiglio entro trenta giorni dalle dimissioni per la elezione del nuovo Presidente

Art 15 Il Presidente

II Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 (quattro) anni, rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà. Può essere sfiduciato dalla Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo. In caso di sfiducia si procede come per le dimissioni del Presidente secondo quanto indicato nell'articolo precedente.

Art. 16 Il Vice Presidente

II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. Può essere revocato con voto del Consiglio Direttivo.

Art. 17 Tesoriere

Il Tesoriere forma i rendiconti e i bilanci, provvede alla raccolta delle quote, alla gestione dei documenti contabili che sottoscrive e dei conti correnti. Effettua i pagamenti per conto della associazione. Può essere revocato dal Presidente ma il Tesoriere può ricorrere al Consiglio Direttivo. Può essere delegato dal Presidente alla firma del conto corrente della associazione.

Art. 18 Patrimonio sociale

II patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- 2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti vari effettuati da soci, da privati o da Enti;
- 3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- 1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- 2. dalle quote pagate dagli utenti per l'iscrizione alla società, per la partecipazione a campionati e tornei, per l'utilizzo della strutture sportive, per le coperture assicurative e per l'acquisto delle tenute e dei completi sociali;
- 3. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- 4. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- 5. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.

Durante la vita della associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 19 Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20 II rendiconto

II Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 21 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 Disposizione finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti, il presente statuto sostituisce integralmente quello in precedenza vigente.

Una volta registrato, il presente Statuto e le eventuali modificazioni saranno comunicate alle Federazioni Sportive Italiane unitamente al verbale di assemblea.

IL PRESIDENTE	
SABA Antonio	
I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
BRIANDA Mariano Giovanni Agostino	
BRIANDA Tommaso Agostino	2
CARDONE Giovanni	
CONCU Francesco	
FELE Renato	1
FURESI Giovanni	
MANINCHEDDA Vito	
MASALA Carlo	
MULAS Michele	
PIGLIARU Giovanni Pietro Salvatore	
TEMUSSI Ivo Dario	
Ammonista mella seduta della secondilas dei seci del 07.01	

Approvato nella seduta della assemblea dei soci del 07.01.2014 e immediatamente esecutivo